



COMUNE DI GRESSONEY – LA – TRINITE’

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.5 DEL 27/02/2012

Determinazione aliquote imposta municipale propria - esercizio 2012

L'anno duemiladodici addì ventisette del mese di febbraio, nella sala consiliare Comunale, alla convocazione in sessione Ordinaria disposta dal Presidente-Sindaco per le ore venti e minuti trenta, è stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge e risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome	Presente
1. GIROD Alessandro - Sindaco	Sì
2. VINCENT Pietro - Vice Sindaco	Sì
3. COMUNE Maria Vittoria - Assessore	Sì
4. COMUNE Massimo - Consigliere	Giust.
5. CUGNETTO Carlo - Consigliere	Sì
6. FAVRE Mauro - Consigliere	Sì
7. MODINA Daniele - Consigliere	Sì
8. PEROLINI Giulia - Assessore	Sì
9. RIAL Dario Alessandro - Assessore	Sì
10. RIAL Oscar - Assessore	Sì
11. SQUINOBAL Alice - Consigliere	Sì
12. THEDY Laura Tecla Elsa - Consigliere	Sì
13. VALVERDE Marco - Consigliere	Giust.

Assegnati n. 13 In carica n. 13. Presenti n. 11. Assenti giustificati n. 2. Risultato che gli intervenuti sono in numero legale presiede il Signor GIROD Alessandro nella sua qualità di Sindaco; partecipa il Segretario Cinzia BIELER. La seduta è pubblica. Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il Consiglio comunale

Premesso che:

- l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, ha istituito in via sperimentale a partire dall'anno 2012 l'imposta municipale propria;
- il presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili, ovvero fabbricati o terreni, compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze.
- la legge individua quale abitazione principale *"l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente*. Per pertinenze, sempre secondo la legge, si intendono *"esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo"*;
- i soggetti passivi del tributo sono individuati dall'articolo 9 del D. Lgs. 23/2011 nel proprietario, o nel titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi secondo le rispettive quote di possesso;
- la base imponibile di ogni immobile si ottiene moltiplicando la rendita catastale o il reddito dominicale con il moltiplicatore dato dalla categoria catastale, il tutto rivalutato del 5% se fabbricato, del 25% se terreno. I moltiplicatori sono:
 - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
 - 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (con esclusione della categoria D/5), tale moltiplicatore sarà elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
 - 130 per i terreni (per i coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola il moltiplicatore è ridotto a 110).
- la legge che introduce l'imposta, definisce all'articolo 13 commi 6, 7 e 8, le aliquote base, modificabili con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Le aliquote base sono così stabilite:
 - 0,4% per l'abitazione principale, modificabile dello 0,2% in aumento o diminuzione;
 - 0,2% per i fabbricati rurali (ad uso strumentale del coltivatore diretto), i comuni possono ridurla a 0,1%;
 - 0,76% per gli immobili che non producono reddito fondiario, per immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e per immobili locati, modificabile fino a 0,4%;
 - 0,76% per i restanti casi, modificabile da 0,46% a 10,06%;
- inoltre, ai comuni è data la possibilità di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. In questi termini si esprime l'art. 13, c. 9-bis, legge 214/2011, come recentemente modificato dall'articolo 56, d.l. 1/2012;
- per le abitazioni che soddisfano i requisiti di abitazione principale è prevista una detrazione di 200 € annui; nel caso in cui i requisiti non siano soddisfatti per tutto l'arco dell'anno, la detrazione si applica in proporzione al tempo in cui ha soddisfatto i requisiti. Per gli anni 2012 e 2013 c'è un'ulteriore detrazione di 50 € per ogni figlio a carico nel nucleo familiare ma di età non superiore a 26 anni e residente anagraficamente e abitualmente dimorante nell'unità immobiliare per cui si chiede la detrazione. La detrazione per i figli non può essere superiore a 400 €. Tale detrazione concorre con la precedente (abitazione principale), risultando una detrazione massima di 600 €. I Comuni possono elevare la detrazione fino alla concorrenza dell'importo dovuto, salvo il rispetto del vincolo di bilancio;
- l'articolo 13 comma 17 della già citata legge 214/2011, pone in capo ai comuni l'obbligo di accantonare un importo pari al maggior gettito stimato ad aliquota di base derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 13 stesso, al fine di assicurarne il recupero a favore dello stato;
- le aliquote da determinarsi con il presente atto devono pertanto tenere conto delle esigenze dell'ente, nonché degli obblighi posti dalla legge di recupero a favore dello stato di cui al punto precedente, nonché stabiliti dall'articolo 28 della medesima norma, per cui alla data odierna non sono state fornite indicazioni in merito all'applicabilità;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 318 del 17/02/2012 ha stabilito che i Comuni accantonino, a titolo prudenziale, per garantire la restituzione di cui ai punti precedenti, tutto il maggior gettito I.M.P. previsto derivante dalle disposizioni di cui all'art. 13, comma 17, della legge 214/2011 e calcolato come differenza tra il gettito I.M.P. 2012 ad aliquota di base e il gettito I.C.I. 2010, precisando che nel calcolo deve essere escluso l'importo di spettanza del trasferimento statale compensativo dei minori introiti derivanti dall'esclusione dall'I.C.I. dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Dato atto che:

- l'articolo 1 della Legge regionale 16.12.1997, n. 40 dispone *"gli enti locali determinano, per i servizi pubblici, nei limiti di legge, tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato"*;
- per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 54 del D. Lgs. 446/1997, le tariffe e i prezzi pubblici sono fissati ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1 comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;
- l'articolo 3 della Legge regionale 40/1997 fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio;
- l'articolo 17 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste (Legge finanziaria 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali.”* ha prorogato al 31 gennaio 2012 i termini per l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2012/2014 degli enti locali
- l'articolo 21 comma 2 lettera k della legge regionale 07.12.1998, n. 54 che attribuisce al consiglio comunale la competenza in merito a *“istituzione e ordinamento dei tributi”*.

Richiamati:

- il Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 *“Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”* e il Decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 *“Riordino della finanza degli Enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;
- l'articolo 13 comma 15 della legge 214/2011 che recita *“A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”*.

Ritenuto pertanto provvedere a stabilire le aliquote inerente l'imposta municipale propria e udito a tal fine il Sindaco che propone:

- aliquota di base (articolo 13 comma 6 della legge 214/2011) pari al 7,6 per mille
- aliquota per abitazione principale e relative pertinenze (articolo 13 comma 7 della legge 214/2011) pari al 4,00 per mille, con una detrazione pari a € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, oltre la detrazione di € 50,00 per ogni figlio a carico nel nucleo familiare ma di età non superiore a 26 anni e residente anagraficamente e abitualmente dimorante nell'unità immobiliare per cui si chiede la detrazione. La detrazione per i figli non può essere superiore a 400 €
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (articolo 13 comma 8 della legge 214/2011) 2,00 per mille

Non avendo nessun altro consigliere richiesto la parola, il Sindaco propone di porre ai voti la proposta complessiva, così come sopra formulata.

Atteso che sulla presente deliberazione il Segretario comunale quale responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 25 comma 1 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'articolo 3 comma 3 punto b3 del regolamento comunale di contabilità, e parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 49 bis comma 1 della Legge regionale 07.12.1998, n. 54.

Ritenuto sussistere le motivazioni di fatto e di diritto per stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria da applicarsi per l'anno 2012;

Proceduto alle votazioni espresse in forma palese per alzata di mano come segue:

presenti n. 11, assenti n. 2, astenuti n. nessuno, votanti n. 11, voti favorevoli n. 11, voti contrari nessuno

delibera

1. **Istituire** in via sperimentale a partire dall'anno 2012, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, l'imposta municipale propria.
2. **Stabilire**, per tutte le motivazioni di fatto e di diritto in premessa dettagliate, le sottoindicate aliquote dell'imposta municipale propria, a valere per l'esercizio 2012:

- 2.1. aliquota di base (articolo 13 comma 6 della legge 214/2011) pari al 7,6 per mille, di cui il 3,8 per mille riservato allo stato, ai sensi dell'articolo 13 comma 11 della legge 214/2011
 - 2.2. aliquota per abitazione principale e relative pertinenze (articolo 13 comma 7 della legge 214/2011) pari al 4,00 per mille, con una detrazione pari a € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, oltre la detrazione di € 50,00 per ogni figlio a carico nel nucleo familiare ma di età non superiore a 26 anni e residente anagraficamente e abitualmente dimorante nell'unità immobiliare per cui si chiede la detrazione. La detrazione per i figli non può essere superiore a 400 €;
 - 2.3. aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (articolo 13 comma 8 della legge 214/2011) 2,00 per mille
3. **Dare atto** che, qualora sopravvengano esigenze specifiche, si provvederà con successivo provvedimento all'approvazione di apposito regolamento disciplinante l'applicazione dell'imposta municipale propria.
 4. **Trasmettere** copia del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 comma 15 della legge 214/2011, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

--==ooOoo==--

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
(F.to : GIROD Alessandro)

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to : Cinzia BIELER)

- Si rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 3, comma 3, punto B3 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
- Si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo3, comma 3 lettera a) /b) del vigente Regolamento comunale di contabilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to BIELER Cinzia)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N°

Si attesta che copia della presente deliberazione su attestazione del Messo Comunale, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 21/01/2003 N°3

- È pubblicata all'Albo Pretorio comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 05-mar-2012

Gressoney-La-Trinité, lì 05-mar-2012

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to Cinzia BIELER)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 21/01/2003 N°3, dal primo giorno di pubblicazione.

Gressoney - La Trinite', lì 05-mar-2012

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to Cinzia BIELER)

E' copia conforme all'originale.

Gressoney-La-Trinité, lì 05-mar-2012

SEGRETARIO DELL'ENTE(Cinzia BIELER)